

Le novità in materia di mediazione civile e
commerciale - D.Lgs. 27.12.2024 n. 216

Art. 12 D.Lgs. 04.03.2010 n. 28

Avv. Beatrice Irene Tonelli – 19.02.2025

Fonti normative

- Direttiva europea 52/2008
- Legge delega 18.06.2009, n. 69
- D.Lgs. 04.03.2010 n. 28
- D.M. 18.10.2010 n. 180
- Corte Costituzionale sent. 24.10.2012 n. 272
- D.L. 21.06.2013 n. 69
- Legge delega 26.11.2021 n. 206
- D.Lgs. 10.10.2022 n. 149
- D.M. 01.08.2023 – patrocinio a spese dello stato
- D.M. 01.08.2023 - crediti di imposta
- D.M. 24.10.2023 n. 150
- D.Lgs. 27.12.2024 n. 216

Le modifiche introdotte dal Correttivo

Durata della
procedura di
mediazione

Art. 6

Modalità telematica

Art. 8 bis

Incontri con
collegamenti
audiovisivi

Art. 8 ter

Forma della procura
sostanziale


Art. 8 comma 4

Accordo di
conciliazione quale
titolo esecutivo

Art. 12

Patrocinio a spese
dello Stato







Art. 15 bis e ss.



A

B

C




D

E

F

Interpretazione logico - sistematica

Accordo di conciliazione quale titolo esecutivo - forma



Certificazione degli avvocati Art. 12 comma 1	<ul style="list-style-type: none">• Espropriazione forzata• Esecuzione per consegna e rilascio• Esecuzione di obblighi di fare e non fare• Iscrizione ipoteca giudiziale
Omologa giudiziale (art. 12 comma 2)	<ul style="list-style-type: none">• Espropriazione forzata• Esecuzione in forma specifica• Iscrizione ipoteca giudiziale
scrittura privata autenticata (art. 474 n.2 c.p.c.)	<ul style="list-style-type: none">• Espropriazione forzata
atto pubblico (art. 474 n. 3 c.p.c.)	<ul style="list-style-type: none">• Espropriazione forzata• Esecuzione per consegna e rilascio

Certificazione degli avvocati - inquadramento alternativo

Mera formula di stile:

per acquisire la efficacia di titolo esecutivo è sufficiente la sola sottoscrizione degli avvocati (T. Bari, ord. 7.9.2016), quindi in caso di mancanza, il difetto è

- ▶ Sollevabile solo ex art. 617 c.p.c.
- ▶ Non rilevabile d'ufficio
- ▶ Non giustifica il rifiuto delloUG di procedere in *executivis*

Requisito di forma-contenuto:

Per acquisire efficacia di titolo esecutivo è presupposto costitutivo, quindi in caso di mancanza il difetto è

- ▶ Sollevabile ex art. 615 c.p.c.
- ▶ Rilevabile d'ufficio
- ▶ Giustifica il rifiuto dell'UG di procedere in *executivis*

Ulteriore strumento di tutela ai fini dell'adempimento...

«L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento»

(art. 11, comma 7 ult. parte, D.Lgs. n. 28/2010)

...Differenze con altri istituti...

Misure di coercizione indirette

art. 614 bis c.p.c.

- ❖ limiti oggettivi (*obblighi diversi dal pagamento di somma di danaro..*)
- ❖ provvedimento del giudice di merito, accessorio ad una condanna (comma 1),
- ❖ misura di coercizione indiretta richiesta e disposta dal G.E. (comma 2 post riforma Cartabia)

Clausola penale

Art. 1382 c.c.

- ❖ Strumento di tutela per obbligazioni non tipizzate
- ❖ Funzione di limitazione del risarcimento da inadempimento

... conseguenze dell'inquadramento sistematico

- Se misura coercitiva, immediatamente esecutiva se l'accordo che la contiene è titolo esecutivo – il pagamento può essere intimato con precetto ed eventualmente opposto ex art. 615 c.p.c.
- Se clausola penale, l'inadempimento dovrà essere accertato con statuizione giurisdizionale a cognizione ordinaria e conseguente condanna al pagamento

Notifica dell'atto di precetto su accordo di conciliazione

- Art. 12 comma 1 ultimo periodo D.Lgs. 28/2010
«L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»
- Il legislatore non è intervenuto a chiarire se l'avvocato possa notificare in proprio via PEC il precetto fondato su titolo esecutivo stragiudiziale
 - sul punto comunicazione del Ministero della Giustizia 19.06.2023: Ufficiale Giudiziario è l'unico soggetto che può rilasciare la certificazione ex art. 480 comma 2 c.p.c., pertanto la notifica di atto di precetto su titolo stragiudiziale è di competenza esclusiva dell'UNEP

L'accordo di conciliazione come titolo esecutivo – omologa del tribunale

- Testo previgente

- 1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Testo post correttivo (25.01.2025)

- 1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico
- 1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis

Omologa del Tribunale - procedimento

- ▶ Volontaria giurisdizione
- ▶ Ad istanza di parte
- ▶ Senza contraddittorio
- ▶ Reclamabile ex 739 c.p.c. entro 10 giorni

Il mancato reclamo o il rigetto non implica nessuna preclusione a sollevare eccezioni in sede esecutiva

- ▶ Giurisdizione contenziosa
- ▶ Ad istanza di parte
- ▶ Contraddittorio necessario
- ▶ Reclamo ex art. 825 u.c. c.p.c. entro 30 giorni

Il mancato reclamo o il rigetto stabilizza il provvedimento → no 615 c.p.c., solo 617 c.p.c.

Competenza territoriale

Prima del correttivo (art. 12 comma 1 bis):

- per le controversie interne, luogo in cui è stata raggiunto l'accordo
- per le controversie transfrontaliere, luogo in cui l'accordo deve avere esecuzione

Dopo il correttivo (art. 12 comma 1 bis vigente)

Sempre luogo dove ha sede **l'organismo di mediazione** avanti al quale l'accordo è stato raggiunto - sia per le mediazioni interne che per le mediazioni transfrontaliere intracomunitarie

Competenza inderogabile?

Tempus regit actum – dal 25.01.2025

Circolazione del titolo esecutivo

Considerando n. 20 Direttiva n. 52/2008:

«Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno Stato membro **dovrebbe essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri in conformità della normativa comunitaria o nazionale applicabile**, ad esempio in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, o al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale»

NB reg. Eu 44/2001 → reg. Eu 1215/2012

NB Reg Eu 2201/2003 → reg. Eu 1111/2019

Reg Eu 805/2004

Art. 6 Direttiva 52/2008

Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione

1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell'accordo è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l'esecutività.
2. Il contenuto dell'accordo può essere reso esecutivo in una **sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente** in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.
3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e 2.
4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e all'esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del paragrafo 1

Atti pubblici – efficacia esecutiva europea

- **pagamento di somme di denaro**

- Art. 25 reg. 805/2004:

1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato III.

2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività»

- **consegna o rilascio**

- Art. 58 reg. 1215/2012:

- Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L'esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è manifestamente contraria all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto

Accordi di conciliazione omologati dal Presidente del Tribunale

- **Pagamento di somme di denaro**

- art. 24 reg. 805/2004:

«Le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, **approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice** nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato II»

- **consegna o rilascio o obblighi di fare**

- Art. 59 reg. n. 1215/2012:

«Le **transazioni giudiziarie** aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici».

* Transazione giudiziaria = la transazione approvata dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro o conclusa davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento

E per la previsione ex art. 11 comma 7 u.c.?

- Art. 55 Reg. 1215/2012: « Le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l'ammontare di quest'ultima è stato definitivamente fissato dall'autorità giurisdizionale d'origine»
- Se qualificata come clausola penale, non può essere titolo esecutivo europeo
- Se qualificata come misura coercitiva, potrebbe essere titolo esecutivo europeo se espressamente confermata in sede di omologa?

Oltre i confini Ue...

la Convenzione di Singapore sulla Mediazione

Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionale di transazione risultanti dalla mediazione, adottata dalla UNCITRAL il 20 dicembre 2018

<https://www.singaporeconvention.org/>

- in vigore dal 2020
- sottoscritta da oltre 50 paesi
- ratificata da oltre 10 paesi
- recepita nell'ordinamento interno da 8 paesi
- ma non dall'UE

Preambolo

- Recognizing the value for international trade of mediation as a method for settling commercial disputes in which the parties in dispute request a third person or persons to assist them in their attempt to settle the dispute amicably,
- Noting that mediation is increasingly used in international and domestic commercial practice as an alternative to litigation,
- Considering that the use of mediation results in significant benefits, such as reducing the instances where a dispute leads to the termination of a commercial relationship, facilitating the administration of international transactions by commercial parties and producing savings in the administration of justice by States,
- Convinced that the establishment of a framework for international settlement agreements resulting from mediation that is acceptable to States with different legal, social and economic systems would contribute to the development of harmonious international economic relations,

Conclusione...



*...Sto ancora
imparando...*

*Michelangelo
Buonarroti*

87 anni